COMUNE di ANNONE DI BRIANZA

(Regione Lombardia - Provincia di Lecco)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO

alla

deliberazione di G.C. n. 18 del 04.04.2009

ARTICOLO 01 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In applicazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs n.165/2001, come sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. il Comune di Annone di Brianza può ricorrere ad incarichi individuali di studio, di ricerca ovvero a consulenze esterne solo nell'ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.267/00.

2. La disciplina del presente regolamento si applica anche alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità previste dall'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n.267/00 in quanto compatibili.

3. Le disposizioni seguenti non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione o ai componenti di comitati tecnico- scientifici di controllo dell' attività di altri Enti, in rappresentanza dell'Amministrazione.

4. Rimane in ogni caso fermo il principio della autosufficienza organizzativa e il Comune di Annone di Brianza si impegna a svolgere le funzioni e i servizi di sua competenza con il proprio personale e solo qualora ricorrano circostanze eccezionali circoscritte nel tempo alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o che richiedano l'apporto di competenze non esistenti all'interno della struttura amministrativa è possibile ricorrere a tali forme di collaborazione.

5. Tali forme di collaborazione costituiscono uno strumento straordinario a disposizione del Comune di Annone di Brianza per soddisfare esigenze qualificate e di natura temporanea. I singoli Responsabili dei Servizi valutano attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative e giustificano un eventuale ricorso a tali soluzioni contrattuali in ragione delle caratteristiche e delle finalità dei programmi da realizzare.

ARTICOLO 02 – PREVISIONE DEI PROGETTI

1. Il Comune di Annone di Brianza individua, di norma annualmente, in sede di determinazione del bilancio e nel piano risorse ed obiettivi, progetti specifici e determinati nonché attività che, per loro natura, richiedono necessariamente il contributo di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

2. Per la realizzazione dei suddetti progetti è possibile, nei limiti previsti dall'articolo 3, attribuire incarichi individuali di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei al Comune; tali progetti ed attività sono specificati e contenuti in un programma annuale, la cui approvazione è demandata al Consiglio comunale.

ARTICOLO 03 – PRESUPPOSTI GIURIDICI

1. Il conferimento degli incarichi, di cui all'articolo precedente, avviene con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di Annone di Brianza e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) deve essere stato preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti e disponibili all'interno del Comune di Annone di Brianza;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ARTICOLO 04 - MODALITà DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA

1. Obiettivi, progetti specifici e determinati sono funzionali alle attività istituzionali del Comune di Annone di Brianza.

2. Le forme di coordinamento devono essere espressamente individuate nel contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.

3. Il contenuto della prestazione dedotta nel contratto non dovrà essere caratterizzata da elementarità e ripetitività. Il prestatore non dovrà essere utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee agli obiettivi definiti e/o ai progetti.

4. Il prestatore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa, nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, gode di autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

5. Il compenso è correlato agli obiettivi e ai progetti specifici e/o determinati dedotti nel contratto.

6. Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell'ente. Le prestazioni sono comunque assoggettate ad un vincolo funzionale della prestazione che deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dal Comune. L'incaricato pertanto si confronterà periodicamente con il Responsabile del Servizio competente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione comunale.

7. Il collaboratore è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente. L'attività del collaboratore è esercitata presso gli uffici del Comune oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel contratto.

8. Il collaboratore incaricato non avrà poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza del Comune.

9. Il Comune s'impegna a valutare positivamente la possibilità di chiedere la sospensione dell'incarico nei casi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all'incaricato di poter operare.

ARTICOLO 05 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE

1. Le prestazioni di lavoro autonomo vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell'ente.

2. Le prestazioni non sono neppure assoggettate ad un vincolo funzionale ma svolte in piena ed assoluta autonomia.

3. L'attività non potrà essere esercitata presso gli uffici del Comune, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo, benché occasionale dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone.

4. Il Comune metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 06 – INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA OVVERO DI CONSULENZA

1. Gli incarichi di studio hanno per oggetto la consegna di una relazione scritta finale, nella quale dovranno essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

2. Gli incarichi di ricerca presuppongono un programma da parte dell'amministrazione che il prestatore dovrà realizzare nell'ambito dell'incarico affidato.

3. Le consulenze riguardano la produzione di pareri resi da esperti.

4. Non rientrano nelle suddette definizioni gli incarichi aventi per oggetto:
   a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati o gli stessi siano impossibilitati per giustificato motivo;

b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
d) le prestazioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 07 – LIMITI AGLI INCARICHI ESTERNI

1. La spesa massima sostenibile per il complesso degli incarichi, studi, ricerche e consulenze disciplinati dal presente regolamento non può essere superiore al 20% del totale della spesa per il personale risultante dall'ultimo Conto Consuntivo approvato e comunque entro il limite massimo annuale fissato nel bilancio preventivo.

2. Il programma annuale degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenze esterne nonché le collaborazioni devono essere improntate al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa. Eventuali deroghe a tale principio devono essere analiticamente motivate negli strumenti di pianificazione del Comune e nel programma annuale da sottoporre al Consiglio Comunale.

3. La durata degli incarichi individuali di studio, di ricerca, di consulenza esterna o di collaborazione, non potrà essere superiore ad un anno, prorogabile solo in relazione ad accertate e motivate specifiche esigenze connesse al completamento dei progetti specifici e determinati di cui all'originale incarico. Il ritardo non deve essere imputabile al collaboratore.

4. Sono in ogni caso esclusi la tacita proroga, il rinnovo tacito od espresso dello stesso e, in ogni caso, una durata indeterminata.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale.

ARTICOLO 08 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il Comune può conferire incarichi individuali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze esterne, nelle modalità dell'articolo 2, in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, nei casi seguenti:
a) attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
b) individuazione dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
c) l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune.

ARTICOLO 09 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO E INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

1. Il conferimento dell'incarico individuale di consulenza esterna, di studio, di ricerca ovvero di collaborazione, è disposto dal Responsabile del Servizio competente con le procedure dell'articolo 4.

2. L'affidamento d'incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del Responsabile del Servizio competente, sull'assenza di servizi o di professionalità, interne al Comune, che siano in grado di adempiere l'incarico.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante stipulazione di un contratto scritto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali, la durata, il luogo, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso della collaborazione. Essa avviene previo esperimento di procedura comparativa tra i candidati, effettuata sulla base delle competenze degli stessi e la complessità organizzativa e progettuale richiesta dalla natura dell'incarico.

2. A tal fine il Responsabile del Servizio competente predispone un avviso di selezione da pubblicare nel quale siano inseriti i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico eventualmente con il riferimento ai piani e programmi relativi alla attività amministrativa del comune;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
c) la durata dell'incarico;
d) il luogo e le modalità di realizzazione della prestazione oggetto dell'incarico;
e) i requisiti di ammissibilità;
f) i termini per la presentazione del *curriculum vitae* e delle relative offerte da parte dei candidati interessati;
g) i criteri di valutazione dei candidati effettuata da una Commissione, se prevista, presieduta dal Responsabile del Servizio dell'Area interessata al conferimento dell'incarico e da due dipendente di ruolo di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
h) approvazione della graduatoria finale di merito, predisposta sulla base degli esiti della valutazione.

3. I soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze esterne sono:
a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitando di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

4. I soggetti cui conferire l'incarico dovranno altresì:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

5. La procedura, di cui al comma precedente, deve concludersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di selezione.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SELEZIONE

1. La Commissione, di cui al l'articolo precedente, effettua la selezione mediante:
a) valutazione dei titoli e del curriculum ovvero comparazione degli stessi al fine di accertare la maggiore coerenza delle professionalità con l'oggetto e la natura dell'incarico;

oppure

b) valutazione dei titoli e del curriculum e svolgimento di un colloquio finalizzato ad approfondire le competenze possedute dal candidato in relazione all'oggetto e alla natura dell'incarico.

2. Ad ogni singolo curriculum vene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle norme di settore;
b) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
c) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione .

3. La Commissione attribuisce un punteggio massimo finale di 100/100 così ripartito:
- modalità selettiva A): Titoli: 40/100 - Curriculum**:** 60/100;
- modalità selettiva B): Titoli: 30/100 **-** Curriculum**:** 30/100 Colloquio: 40/100;

ARTICOLO 12 - ASPETTI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI

1. Gli eventuali obblighi d'iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge n. 335/1995 sono a carico esclusivo del soggetto incaricato che è tenuto a darne idonea comunicazione al Comune.

2. Gli eventuali obblighi d'iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico esclusivo del Comune che è tenuto a darne informazione al titolare dell'incarico.

3. Il soggetto incaricato è tenuto a darne idonea certificazione al Comune committente delle deduzioni fiscali eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

ARTICOLO 13 - EROGAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso viene erogato, nel rispetto della normativa fiscale, assistenziale e previdenziale vigente, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del Servizio competente della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

2. Al termine della prestazione il Responsabile del Servizio può richiedere al prestatore una relazione finale sul lavoro svolto.

ARTICOLO 14 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO.

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, specie quando la realizzazione sia correlata a fasi di sviluppo mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ARTICOLO 15 - RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 587, Legge 27/12/2006 n. 296, alla circolare n. 5 del 21/12/2006, all'articolo 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 ed alla direttiva n. 1/2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, deve essere fornita informativa, da parte dei soggetti conferenti, al competente ufficio incaricato degli adempimenti di cui sopra, comprendente tutti gli elementi oggetto di rilevazione.

2. Il Responsabile del Servizio interessato, come richiesto dall'art. 1., comma 127, della legge n. 662/1996, cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (www.comune.annone-di-brianza.lc.it) dei provvedimenti con i quali l'ammini-strazione comunale si avvale di collaboratori esterni completi:

a) della indicazione dei soggetti percettori;
b) della ragione dell'incarico;
c) dell'ammontare erogato.

3. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito del Comune (www.comune.annone-di-brianza.lc.it) come richiesto dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 244/2007.

3. Degli incarichi viene redatto dall'ufficio ragioneria un elenco che viene trasmesso semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

4. Gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e/o di consulenza di importo superiore a 5.000,00 euro al netto di I.V.A. devono essere comunicati alla Sezione Regionale della Corte dei Conti nei modi che verranno fissati dalla Sezione medesima